



COMUNE DI BARDONECCHIA

RELAZIONE DEL REVISORE DEI CONTI

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di gennaio, il Revisore dei Conti, Dott. Alessandro Conte, nominato con deliberazione consigliere n. 8 del 17 maggio 2018 per il triennio 01/06/2018 – 31/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge

---ooOoo---


Provvede all'esame della proposta di "Ipotesi di contratto integrativo (CCI) per il triennio 2019 – 2021 e utilizzo delle risorse 2019", ed al controllo di tale ipotesi, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL Funzioni locali 21/05/2018, nonché dell'art. 40-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

IL REVISORE

Dato atto che è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sull'ipotesi di contratto decentrato, relativo all'anno 2019, nonché in merito alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate ed all'utilizzo delle relative risorse, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione per l'anno 2019 del Fondo risorse decentrate ai sensi del nuovo contratto nazionale (*ex art. 67 del CCNL 18/05/2018*), sia il corretto utilizzo per i vari istituti contrattuali e le modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente del Comune;

Preso atto del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: "*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*";

Atteso che, per l'anno 2019, viene imposto un unico obbligo alle amministrazioni: l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Non si deve verificare l'eventuale riduzione di personale, né deve essere calcolata una media dei dipendenti in servizio, né la variazione percentuale da applicare, in riduzione, al fondo;



Visto il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 21/05/2015, ed in particolare l'art.67 - Fondo risorse decentrate: costituzione e l'art. 68 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;

Visto il verbale dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 20 dicembre 2019, dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale nonché dalla RSU (rappresentanze sindacali unitarie), dal quale si rileva che il Fondo per l'anno 2019 è stato costituito nell'ammontare complessivo di Euro 187.806,76 (di cui Euro € 145.830,88 come fondo stabile ed Euro € 41.975,88 come fondo variabile);

Preso atto che le parti hanno concordato l'applicazione del principio di ultra attività dei contratti precedenti per le parti non modificate dalla contrattazione dei nuovi istituti di cui al CCDI per il triennio 2019/2021;

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dall'amministrazione a corredo dell'ipotesi sottoscritta;

Preso atto della deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n. 164/2019 e della determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 93/2019;

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato pertanto indirizzato ad istituti contrattuali compresi nei precedenti accordi economici secondo le previsioni di cui ai precedenti CCNL;

Dato atto che l'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 21 maggio 2018, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Atteso che il sottoscritto è stato assente per il periodo dal 23 dicembre 2019 all'08 gennaio 2020 (e-mail del giorno venerdì 20 dicembre 2019).

Dato atto che l'art. 40-bis del D.LGS. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*;

Rammentato che l'art. 40, del già citato D. Lgs. 165/2001, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ed in particolare, il comma 3-bis, recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento."*;

Rammentato, infine, che il comma 3-quinquies, del suddetto art. 40, prevede che: *"...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che*

comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”;

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed ai contratti collettivi nazionali e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai connessi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti per l'esercizio 2018, deputati alla remunerazione del personale, come risulta dalla citata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ove è attestato che per le nuove disposizioni contrattuali esiste la piena copertura, come stabilito dall'art. 40, comma 3-*sexies*, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001ivo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato, in particolare, che per la costituzione del fondo è stato correttamente tenuto quale base l'importo del fondo di parte stabile certificato dell'anno 2018;

Visto il DL.34 DEL 2019;

Atteso che l'Ente, con deliberazione di Consiglio Comunale n.30/2018, ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione 2019-2020-2021, del documento unico di programmazione (DUP) e relativi allegati", ha provveduto all'approvazione del bilancio 2019-2020-2021 e relativi allagati, dando atto del pareggio finanziario complessivo (art. 162 del D. Lgs. n.267/2000)

DA' ATTO

1. di aver provveduto al controllo della suddetta ipotesi di contratto integrativo, verificando il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale;
- derivanti da norme di legge e dello stesso D.LGS. n. 165 del 2001;
- di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- derivanti dalle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2019, con i vincoli di bilancio.

2. che il fondo è contenuto nel limite complessivo di cui all'art. 67, comma 7, del CCNL 21.05.2018 per cui *"la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017"*.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL REVISORE
Dr. Alessandro CONTE

